

## REGOLAMENTO ARBITRI FEDERALI

### TITOLO I GLI ARBITRI

#### Art. 1 - Requisiti

I tesserati non debbono aver riportato condanne per delitto doloso o risultare assoggettati, da parte del CONI., del CIP, della FISPES o di altra Federazione Sportiva Nazionale, Olimpica o Paralimpica, a squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno.

Devono, altresì, risultare in regola con il tesseramento.

#### Art. 2 - Conferimento delle qualifiche

La qualifica di Arbitro Nazionale viene conferita esclusivamente dal Consiglio Federale.

E' compito del Responsabile Arbitri Federale, provvedere annualmente, prima dell'inizio dell'Anno Sportivo, redigere una lista degli stessi.

#### Art. 3 - Tessera Federale

Tutti gli Arbitri devono essere in possesso della tessera federale, da richiedere nei termini e con le formalità previste dalla Federazione che ogni anno provvederà ad inviare agli interessati la comunicazione di apertura della campagna di tesseramento per il successivo Anno Sportivo. Il mancato o ritardato tesseramento, oltre i limiti fissati nei Regolamenti Federali e nella circolare annuale, comporterà l'immediata sospensione da ogni attività ed al termine dell'anno sportivo per il quale non si è provveduto al tesseramento, l'automatica decadenza dalla qualifica.

### TITOLO II CATEGORIE ARBITRALI

#### Art. 4 - Classificazione degli Arbitri in attività

Agli effetti del loro inquadramento nei Ruoli Federali, gli Arbitri in attività vengono classificati in:

- Arbitri Allievi;
- Arbitri Nazionali
- Arbitri Internazionali

#### Art. 5 - Arbitro Allievo

La qualifica di Arbitro Allievo viene conferita, previo superamento di apposito corso teorico/pratico di abilitazione a carattere nazionale, indetto dalla Federazione in forma diretta o tramite un Organo periferico espressamente autorizzato.

Per aderire occorre inviare una domanda alla Federazione, secondo il bando indetto, attestante i titoli e con allegato il curriculum.

Possono partecipare al corso di abilitazione alla direzione degli incontri tutti coloro che possiedano i richiesti requisiti fisici di idoneità agonistica per il Ruolo di Arbitro, in base alla tabella all'uopo predisposta dalla Commissione Medica Federale e che, alla data di indizione del corso, abbiano compiuto i 18 anni di età e non abbiano superato i 40 anni.

#### Art. 6 - Arbitri Nazionali

La qualifica di Arbitro Nazionale viene conferita, dopo 1 anno, a tutti gli Arbitri Allievi che abbiano dimostrato attitudine all'arbitraggio. E' compito del Responsabile Arbitri Federale redigere un'apposita scheda di valutazione generale, tenendo conto delle relazioni individuali predisposte, di volta in volta, dall'Arbitro rappresentante il settore nella Commissione Esecutiva in Campo.

L'immissione nel Ruolo Nazionale è deliberata dal Consiglio Federale, senza onere di dover sostenere esami di valutazione da parte degli Allievi segnalati.

**Art. 7 - Arbitri Internazionali**

Gli Arbitri Internazionali sono nominati dai Comitati Internazionali secondo le modalità da loro stabilite.

E' condizione essenziale, affinché possa essere proposto, che il candidato ad Arbitro Internazionale sia in attività in un Campionato Nazionale della FISPES ed abbia una buona conoscenza della lingua inglese.

Gli Arbitri Internazionali hanno anche il dovere, se convocati, di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di tutte le Nazionali Italiane di qualsiasi ordine e grado.

Gli Arbitri, dopo il compimento del 48° anno di età, non possono essere proposti come candidati per l'esame internazionale.

### **TITOLO III REQUISITI PER GLI ARBITRI IN ATTIVITÀ**

**Art. 8 - Limite di età**

Gli Arbitri, al raggiungimento del 68° anno di età, cessano di appartenere alla categoria degli Arbitri in attività e non possono essere impiegati in alcun Campionato, Torneo Federale o Tornei organizzati dalle Società sportive aderenti alla FISPES in tale qualifica.

Per età dell'Arbitro deve intendersi quella compiuta dallo stesso al 30 giugno dell'anno in cui viene calcolata; pertanto l'Arbitro che compie effettivamente l'età dopo l'inizio del Campionato, ha il diritto di portarlo a termine.

**Art. 9 - Decadenza e revoca della qualifica di Arbitro**

Gli Arbitri decadono dalla qualifica:

- Per dimissioni;
- Per mancato rinnovo del tesseramento;
- Per quanto previsto dagli Artt. 3, 8, 10, 11 e 13 del presente Regolamento.

Gli Arbitri vengono revocati dalla qualifica con delibera del Consiglio Federale, a seguito di relazione del Responsabile Arbitri Federale:

- Per inattività ingiustificata per il periodo di un anno;
- Per ingiustificati rifiuti a 3 designazioni, anche non continuative, e ingiustificata assenza alle riunioni tecniche obbligatorie. Per riunioni tecniche obbligatorie s'intendono quelle organizzate dalla FISPES.

Nel caso in cui per 2 anni consecutivi l'Allievo Arbitro, a seguito di relazioni negative redatte dal Referente Nazionale Arbitri, non abbia dimostrato attitudine all'arbitraggio, lo stesso sarà escluso dalle liste e gli sarà ritirata la tessera perdendo ogni diritto al riguardo.

**Art. 10 - Aspettativa**

Il tesserato che, per giustificati motivi (professionali, di salute o di famiglia), non può svolgere attività per un periodo di tempo determinato, non inferiore ai 30 giorni, deve formulare al Responsabile Arbitri Federale, richiesta scritta di essere posto in aspettativa.

Il periodo di aspettativa, che non può essere superiore ad un anno sportivo e/o solare, non esime dal versamento della tassa annuale di rinnovo del tesseramento. In caso contrario il tesserato decade dalla qualifica.

**Art. 11 – Incompatibilità**

La qualifica di Arbitro è incompatibile con:

- qualsiasi altra carica societaria e federale, elettiva o di nomina;
- l'inserimento nello Staff Nazionale di disciplina.

## **TITOLO IV**

### **DIRITTI E DOVERI DEGLI ARBITRI**

#### **Art. 12 - Comportamento**

Tutti gli Arbitri devono mantenere un comportamento consono al ruolo che ricoprono.

#### **Art. 13 - Doveri degli Arbitri in attività**

Gli Arbitri in attività hanno l'obbligo di:

a) Partecipare ai raduni tecnici, nazionali o interregionali, predisposti dalla Federazione; La data di tali riunioni dev'essere comunicata agli interessati, da parte degli Organi preposti, con almeno 45 giorni di preavviso dallo svolgimento della riunione stessa.

b) Sottoporsi a regolare visita medica specifica per il Ruolo di Arbitro, in base alla tabella all'uopo predisposta dalla Commissione Medica Federale e secondo quanto disposto dalla FISPES per ogni anno sportivo;

c) Accettare designazioni di qualsiasi Campionato di ordine e grado;

L'inosservanza delle sopracitate Regole, comporta l'immediata decadenza dalle qualifiche.

#### **Art. 14 - Divisa**

Nell'esercizio delle loro funzioni, tutti gli Arbitri devono indossare la divisa stabilita dalla Federazione.

La FISPES sceglie e fornisce le divise di gioco e il materiale necessario agli Arbitri per svolgere il loro compito.

E' obbligatorio l'uso della divisa per i Tornei Nazionali, anche se organizzati direttamente dalle Società.

La divisa è altresì obbligatoria per gli incontri o Corsi Internazionali organizzati dalle Federazioni Internazionali sempre che la stessa non provveda a fornirne una propria.

#### **Art. 15 - Dichiarazioni**

Tutti gli Arbitri devono astenersi dal fare dichiarazioni o apprezzamenti lesivi della dignità della Categoria. Eventuali dichiarazioni ad Organi di informazione devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente Federale. Il tesserato, comunque, sarà responsabile del contenuto delle proprie dichiarazioni.

#### **Art. 16 - Inattività**

La totale inattività per un intero anno sportivo e/o solare, per qualsiasi motivo, comporta l'esclusione dalle Liste, ad eccezione dei casi previsti nell'art.11 del presente Regolamento.

Il Responsabile Arbitri Federale potrà derogare al presente articolo, di caso in caso, quando la totale inattività sia conseguenza di un grave infortunio subito dall'Arbitro.

#### **Art. 17 - Rapporti dei Rappresentanti Arbitri**

Il Rappresentante Arbitri, designato nelle singole Manifestazioni, assegnerà agli Arbitri i compiti da assolvere per lo svolgimento delle singole partite.

Potrà inoltre, qualora venissero a verificarsi particolari situazioni o per gravi motivi, riassegnare la direzione arbitrale, prescindendo, pertanto, da quanto stabilito dal Designatore Arbitrale. Tale scelta andrà comunque motivata con apposita relazione.

Sarà suo compito compilare un'apposita scheda nella quale dovranno essere indicate le valutazioni sia tecniche sia comportamentali di ogni singolo Arbitro. Tali schede serviranno al Responsabile Arbitri Federale per le valutazioni di fine anno e per quanto stabilito dall'Art. 5 del presente Regolamento, per quanto riguarda gli Arbitri Allievi.

#### **Art. 18 - Valutazioni**

Il tesserato ha diritto di conoscere, alla fine di ogni anno sportivo, la sua valutazione sintetica redatta dal Responsabile Arbitri Federale e potrà, nel corso dei vari Campionati, chiedere di essere messo a conoscenza dell'andamento delle sue prestazioni.

**Art. 19 - Assicurazione**

La FISPES provvede alle necessarie forme assicurative atte a tutelare gli Arbitri nel caso di infortuni derivanti dall'effettiva ed ufficiale pratica dell'attività arbitrale.

**Art. 20 - Arrivo sul campo di gioco**

I tesserati, salvo gravi motivi, hanno l'obbligo di svolgere le funzioni alle quali sono stati designati dagli Organi competenti.

Essi sono tenuti a presentarsi in campo entro i termini indicati, di volta in volta, sulla lettera di convocazione redatta dalla Segreteria Federale.

**Art. 21 - Invio referti e rapporti**

Sarà cura dell'Arbitro designato quale Rappresentante Arbitri della Manifestazione, o di uno degli Arbitri convocati, far pervenire, entro 2 giorni dalla disputa degli incontri, i verbali con i referti arbitrali, compilati in ogni loro parte, ai competenti Organi federali.

**Art. 22 - Accettazioni**

I tesserati hanno il dovere di accettare e confermare, immediatamente all'atto del ricevimento della convocazione, le designazioni o di rifiutarle con altrettanta celerità.

**Art. 23 - Rifiuti**

I tesserati devono essere disponibili all'accettazione della gara.

Tuttavia, qualora si verificassero improvvisi impedimenti, i rifiuti devono essere chiaramente motivati e, laddove possibile, documentati.

**Art. 24 - Direzione di incontri e tornei amichevoli in Italia ed all'Estero**

Gli Arbitri Nazionali, in caso di invito ufficiale formulato da Società Sportive affiliate alla FISPES, per la direzione di incontri o tornei amichevoli su tutto il territorio nazionale cui prendano parte Squadre Nazionali e/o estere, devono richiedere ed ottenere il "nulla osta" da parte del Responsabile Arbitri Federale.

**Art. 25 – Deferimento**

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente Regolamento, la mancata osservanza da parte dei tesserati dell'art. 24 dello stesso, può comportare il deferimento ai competenti Organi di Giustizia Federale e può, comunque, costituire elemento negativo nella valutazione di fine Campionato.

**Art. 26 - Direzione degli incontri**

Per la direzione degli incontri si applicano le disposizioni contenute nei rispettivi Regolamenti Nazionali e/o Internazionali.

## TITOLO V DISPONIBILITÀ - IMPIEGO COMPETENZE - RIMBORSI

**Art. 27 - Cambiamento di residenza**

Qualora i tesserati dovessero cambiare residenza e/o domicilio, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Segreteria Federale.

**Art. 28 - Spese di trasferta**

Le spese di trasferta degli Arbitri verranno rimborsate dalla FISPES, secondo tariffe annualmente approvate dal Consiglio Federale.

La richiesta di prenotazione dell'albergo, del treno od aereo, o dell'uso del veicolo privato, dovrà essere inviata, al ricevimento della convocazione, alla Segreteria Federale che provvederà ad espletare la pratica.

Tutte le spese per la partecipazione ai tornei non ufficiali, organizzati dalle Società Sportive, sono a totale carico delle stesse, così come l'eventuale diaria giornaliera.

## **TITOLO VI NORMATIVE DI GIUSTIZIA**

### **Art. 29 - Decadenza dalla qualifica**

Il tesserato al quale venga comminata dagli Organi di Giustizia Federale una squalifica di un anno o superiore, decadrà automaticamente dalla qualifica rivestita e non potrà più prendere parte a corsi di qualificazione per Arbitro.

### **Art. 30 - Reclami e ricorsi**

Il tesserato può proporre reclamo avverso le sanzioni amministrative comminate dagli Organi preposti, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia Federale.

Non sono ammessi ricorsi avverso le decisioni del Consiglio Federale in ordine alle valutazioni tecniche degli Arbitri.